



## REGOLAMENTO DEL LENS PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

### Art.1 (Definizioni)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.19 Settembre 1994, n.626 e successive modificazioni nell'ambito del LENS si intendono per:

- a) **Unità produttiva:** struttura dotata di “autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Ai sensi della L. N.37 del 30/1/91, dello Statuto e del Regolamento, il LENS è una unità produttiva.
- b) **Datore di Lavoro:** colui che ha la responsabilità dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il Direttore del LENS, ai sensi dell'art. 9 della Legge istitutiva è il “Rappresentante Legale” del LENS, svolge funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 626/94 e succ. Mod. ed int. e dell'art. 2, 1° co. del DM 363/98.
- c) **Preposti:** i lavoratori che coordinano e sovrintendono alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito del LENS, ai sensi dell'art.1 comma 4 bis del D.Lgs. n.626/94 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze. Sono “preposti” i responsabili delle linee di ricerca presenti nel LENS.
- d) **Lavoratore:** “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 626. Tutti i soggetti che stabilmente e, o occasionalmente svolgono la loro attività presso la struttura e nell'interesse del LENS.

### Art.2 (Compiti del Datore di lavoro)

Il Direttore, quale datore di lavoro, adempie agli obblighi di legge previsti a carico dei datori di lavoro a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A lui compete assicurare l'indirizzo, la vigilanza e il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione.

- 1) Valuta, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (art.4 1°Co. D.Lgs. 626/94)
- 2) All'esito della valutazione di cui al punto 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
  - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- 3) In occasione del bilancio di previsione, il Direttore presenta il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.Lgs.n.626/94 al Consiglio Direttivo del LENS perché questo provveda alla copertura finanziaria degli interventi in esso previsti.
- 4) Attua, con riferimento alle proprie competenze gestorie, le misure di prevenzione indicate nel piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui alla lettera precedente.
- 5) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n.626/94 il datore di lavoro organizza all'interno dell'unità produttiva o incaricando un servizio esterno il servizio di prevenzione e protezione.
- 6) Convoca e presiede almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 11 D.Lgs.n.626/4 le cui risultanze saranno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo per le determinazioni di cui al terzo periodo; anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

- 7) Provvede, qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, a che i responsabili delle stesse addivengano ad una gestione comune, ai fini di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento.
- 8) Vigila affinché, nelle convenzioni stipulate dal LENS con Enti Pubblici e Privati venga garantita la sicurezza e la salute del personale del LENS.
- 9) Vigila affinché siano osservate, da parte dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, e dei lavoratori le misure di prevenzione previste.
- 10) Segnala al Responsabile del servizio di prevenzione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.
- 11) Ai sensi dell'art. 14 della Convenzione tra il LENS e l'Università di Firenze, il Direttore si avvale delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale degli uffici dell'amministrazione universitaria per fornire la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 626/94.
- 12) Provvede, attraverso il servizio prevenzione e protezione, a dare informazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate.
- 13) Garantisce per quanto di competenza, assieme ai responsabili dell'attività didattica o di ricerca di cui al successivo art. 7, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione.
- 14) Designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, individuate dal servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

### **Art. 3 (interventi strutturali e di manutenzione)**

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso al LENS restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso i relativi obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. L'immobile che nel nuovo insediamento di Sesto Fiorentino è destinato a sede del LENS è di proprietà dell'Università di Firenze ed è concesso ad uso gratuito al LENS a tempo indeterminato. L'adozione delle misure di sicurezza relative all'immobile vengono regolate dalla convenzione tra il LENS e l'Università di Firenze.

### **Art. 4 (deleghe)**

Fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall'art. 4 commi 1,2,4 lettera a) e 11 primo periodo del D.Lgs. n. 626/94, il Direttore può delegare ad altro personale universitario, l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute.

La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata ai rappresentanti per la sicurezza.

La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata competenza, cui dovranno essere conferiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico finanziari.

### **Art. 5 (Obblighi ed attribuzioni del preposto ovvero del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio)**

1) Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio di seguito denominato responsabile di laboratorio è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio, ovvero è il responsabile della linea di ricerca.

2) Il Direttore individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed i relativi responsabili, che coordinano e sovrintendono a tali attività.

3) Il responsabile di laboratorio di cui al comma precedente collabora con il Direttore nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:

a) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Direttore;

b) concorre assieme al Direttore, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento di sicurezza;

c) identifica, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, tutti i soggetti esposti a rischio;

- c) adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere;
- d) informa i soggetti di cui alla lettera "c" dei rischi specifici cui sono esposti e sulle relative misure di prevenzione;
- e) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, deve garantire, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;
- f) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle proprie mansioni specifiche;
- g) vigila sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- h) esige l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- i) segnala al Direttore l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.

#### **Art. 6 (obblighi dei lavoratori)**

1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, comma 1 lettera d) del presente regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Direttore e dai Responsabili di laboratorio.
2. Qualora i lavoratori del LENS siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed attenersi alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione.

#### **Art. 7 (rappresentanti per la sicurezza)**

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. n.626/94 il rappresentante per la sicurezza è designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali del personale dell'Università di Firenze.

Ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94.

#### **Art. 8 (servizio prevenzione e protezione)**

Salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs n.626/94 il datore di lavoro per organizzare all'interno dell'unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione può avvalersi di un servizio esterno all'unità produttiva secondo le regole dell'art.8 del suddetto decreto; in particolare ai sensi dell'art.14 della convenzione tra il LENS e l'Università di Firenze può avvalersi dell'apporto delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale degli uffici dell'amministrazione universitaria.

#### **Art.9 (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)**

Ai sensi dell'art. 14 della convenzione tra il LENS e l'Univeristà di Firenze e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 626/94, il Datore di Lavoro utilizza il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione designato dall'Università di Firenze.

#### **Art. 10 (medico competente)**

Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 626/94, il LENS utilizza il medico competente designato dall'Università di Firenze ai sensi della Convenzione tra Università e LENS.

#### **Art. 11 (Convenzioni)**

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto 5 Agosto 1998 n.363 al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono

gli obblighi previsti dal D.Lgs n.626 del 9/9/94 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi.

**Art. 12**  
**(norma di chiusura)**

1. Il presente regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori attraverso l'affissione per non meno di giorni trenta nel luogo di lavoro.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.M. n. 363 del 5 agosto 1998.